

Convenzione approvata

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'anno duemilacinque, il giorno [●](*in lettere*) del mese di [●] in Vignola, nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- il Comune di **Castelnuovo Rangone** (Mo) in persona del Sindaco Alperoli Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. [●] del [●]/[●]/2005;
- il Comune di **Castelvetro di Modena** in persona del Sindaco Maletti Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. [●] del [●]/[●]/2005;
- il Comune di **Savignano sul Panaro** (Mo) in persona del Sindaco Fornari Catia domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare [●] del [●]/[●]/2005;

Convenzione approvata

- il Comune di **Spilamberto** (Mo) in persona del Sindaco Lamandini Francesco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare [●] del [●]/[●]/2005;
- il Comune di **Vignola** (Mo) in persona del Vice Sindaco Morselli Paolo domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. [●] del [●]/[●]/2005;

E

- l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" in persona del Presidente Adani Roberto domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'unione n. [●] del [●]/[●]/2005 che si allega quale parte integrante

con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli dott. Venditti Pietro Giuseppe.

PREMESSO

- a. che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola - con atti approvati dai rispettivi consigli comunali - si sono costituiti in Unione, denominata Terre di Castelli, ai sensi dell'art. art. 32

Convenzione approvata

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche “**TUEL**”);

- b. che ciascun Comune ha regolarmente approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Unione; in particolare, l'Atto costitutivo dell'Unione è stato sottoscritto dai Sindaci dei 5 Comuni aderenti in data 20 luglio 2001 e lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore a decorrere dal 13 agosto 2001;
- c. che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto l'Unione è costituita a tempo indeterminata;
- d. che, successivamente, sono state approvate integrazioni e modificazioni (a seguito della delibera di Consiglio dell'Unione n. 28 del 12 luglio 2005) allo Statuto dell'Unione;
- e. lo Statuto dell'Unione, integrato e modificato a seguito degli atti di cui alla precedente lett. *d.* delle Premesse, è entrato in vigore a decorrere dal 25 novembre 2005;
- f. che le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo di alcuni servizi pubblici locali risultano affidate dalla vigente normativa nazionale e regionale (L.R. n. 25/99 e L.R. n. 30/98) a Enti sovra comunali: all'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 relativamente al servizio idrico ed al servizio rifiuti ed all'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena relativamente al servizio di trasporto pubblico locale. Relativamente alla distribuzione di gas

Convenzione approvata

naturale, l'art. 14 de D.Lgs. 164/2000, affida "*attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo*" agli Enti locali e precisa, al secondo comma, che per Enti locali "*si intendono Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane*" (in linea con l'art. 2 del TUEL);

g. che, ai sensi della vigente normativa, alla selezione del gestore dei servizi pubblici locali una volta terminati i periodi transitori (nel corso del quale rimangono confermati gli affidamenti diretti del servizio), alla stipula del Contratto di servizio ed al relativo monitoraggio provvederanno:

- ✓ l'ATO n. 4 relativamente al servizio idrico ed al servizio rifiuti;
- ✓ l'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena relativamente al servizio di trasporto pubblico locale;
- ✓ gli Enti locali l'espletamento di tali funzioni relativamente al servizio di distribuzione del gas;

h. che, in considerazione:

- ✓ dei positivi effetti dalla gestione unificata nel territorio dell'Unione dei servizi pubblici locali relativamente ai rapporti con i competenti enti sovra comunali per il servizio idrico, rifiuti e trasporto pubblico locale, nonché all'attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo del servizio gas;

Convenzione approvata

- ✓ della fondamentale importanza di una efficiente erogazione dei servizi pubblici locali per i cittadini e per lo sviluppo economico delle comunità locali;
- ✓ dell'interesse dei singoli Comuni di rafforzare la partecipazione / rappresentanza in META S.p.A. (attuale gestore del servizio idrico, dei rifiuti e della distribuzione del gas) e, perfezionata la fusione per incorporazione in corso, in HERA S.p.A.;

con deliberazioni consiliari - D.C.C. n. [●] del [●]/[●]/2005 di Castelnuovo Rangone, D.C.C. n. [●] del [●]/[●]/2005 di Castelvetro di Modena, D.C.C. n. [●] del [●]/[●]/2005 di Savignano sul Panaro, D.C.C. n. [●] del [●]/[●]/2005 di Spilamberto e D.C.C. n. [●] del [●]/[●]/2005 di Vignola, esecutive ai sensi di legge - i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno disposto di conferire all'Unione le seguenti funzioni di gestione dei servizi pubblici locali nel quadro delle previsioni normative relative allo sviluppo economico di cui all'art. 13, primo comma, del TUEL ed all'art. 6, primo comma, lett. i.) del vigente Statuto dell'Unione, nonché in attuazione dell'art. 37 del citato Statuto che consente all'Unione la gestione dei servizi pubblici locali in presenza di avvenuto conferimento:

1. attività di vigilanza, di programmazione e di controllo del

Convenzione approvata

servizio gas e, terminato il periodo transitorio, di espletamento della gara per selezionare il gestore del servizio nel territorio dell'Unione, di sottoscrizione del contratto di servizio e relativo monitoraggio;

2. attività di gestione unitaria dei rapporti con l'ATO n. 4 e l'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena, nonché le funzioni residuali rispetto a quelle attribuite dalla Legge a tali enti;
3. attività di analisi e studio sulle modalità mediante le quali l'esercizio dei servizi pubblici locali possa efficacemente contribuire allo sviluppo economico del territorio.

Al fine di rafforzare la partecipazione - rappresentanza nel capitale sociale in META S.p.A. e, perfezionata la fusione per incorporazione in corso, Hera S.p.A. (attuale gestore del servizio idrico, dei rifiuti e di distribuzione di gas), i citati Comuni hanno altresì concordato e disposto - a mezzo della citate deliberazioni consiliari - di cedere all'Unione le partecipazioni detenute nella citata Società;

- i. che le Unioni di comuni - ai sensi dell'art. 35 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 5 luglio 1996, n. 424 - possono emettere prestiti obbligazionari, previa autorizzazione dei Comuni aderenti;
- j. che, alla data di approvazione della presente Convenzione, l'Unione risulta:

Convenzione approvata

- i. aver regolarmente approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente al 2005 (D.C.U. n. 24 del 09 giugno 2004) e che tale rendiconto non evidenzia disavanzi di amministrazione;
- ii. aver previsto nel bilancio annuale l'emissione del prestito obbligazionario per l'investimento in acquisto azioni META;
- iii. non aver contratto alcun indebitamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si conviene e si stipulano i seguenti patti e condizioni:

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, ai sensi dell'art. 37 del vigente Statuto dell'Unione, la titolarità

Convenzione approvata

delle funzioni di gestione dei Servizi Pubblici Locali, previste dal Titolo V del TUEL, secondo termini, modalità e condizioni riportate nei successivi articoli.

Art.3 - Finalità

La gestione unitaria dei servizi pubblici locali all'Unione è finalizzata a garantire:

- a. omogenea attività di vigilanza, di programmazione e di controllo del servizio distribuzione gas e, terminato il periodo transitorio di affidamento diretto, la presenza di un unico gestore - da selezionare mediante gara nel rispetto della vigente normativa - nel territorio dell'Unione, nonché un efficiente monitoraggio del servizio erogato;
- b. una gestione unitaria ed efficiente dei rapporti con l'ATO n. 4 e l'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena;
- c. un'attività di analisi e studio sulle modalità mediante le quali l'esercizio dei servizi pubblici locali possa efficacemente contribuire allo sviluppo economico del territorio;
- d. il rafforzamento della partecipazione e rappresentanza nel capitale sociale dell'attuale gestore del servizio idrico, dei rifiuti e di distribuzione di gas (META S.p.A. e, perfezionata la fusione per incorporazione in corso, HERA S.p.A.).

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative ai Servizi Pubblici Locali con sede

Convenzione approvata

operativa stabilita nell'ufficio dell'Unione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Art.4 - Funzioni trasferite ed ambito di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni di cui all'art. 1 attribuite all'Unione comprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative all'area dei Servizi Pubblici Locali; rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione della presente convenzione - e sono, pertanto, attribuite all'Unione - le seguenti funzioni:

- a. monitoraggio degli attuali Contratti di servizio dei Comuni relativi al servizio di distribuzione gas che resteranno in vigore sino alla scadenza del periodo transitorio;
- b. preparazione ed espletamento della gara ad evidenza pubblica (terminato il periodo transitorio) per selezionare il gestore del servizio distribuzione gas dell'intero territorio dell'Unione;
- c. sottoscrizione del Contratto di servizio con il soggetto risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente Punto;
- d. monitoraggio dell'attuazione del Contratto di servizio di cui al Punto precedente;
- e. gestione unitaria del rapporto con l'ATO n. 4 e l'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena relativamente ai servizi di competenza di tali enti, nonché la gestione unitaria delle funzioni residuali rispetto a quelle attribuite dalla Legge a tali enti;

Convenzione approvata

- f. rappresentanza unica nell'Assemblea di META e, completato l'iter della fusione per incorporazione, di Hera;
- g. gestione del pacchetto azionario META – Hera, a seguito del completamento delle operazioni di fusione per incorporazione.

L'Unione subentrerà ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola nel rapporto giuridico, amministrativo e gestionale in atto con l'ATO n. 4, l'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena e con i gestori in relazione alle funzioni affidate con la presente Convenzione.

Art.5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art.6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale delle funzioni relative ai Servizi Pubblici Locali è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art.7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Pubblici Locali è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti o due componenti della Giunta

Convenzione approvata

dell'Unione. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art.8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative ai Servizi Pubblici Locali verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione.

Art. 9 – Beni strumentali ed Azioni META/Hera

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione; all'atto del conferimento di tali beni si procederà alla redazione di apposito inventario dei beni con descrizione dello stato degli stessi.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena

Convenzione approvata

disponibilità dell'Ente proprietario in buono stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto al decorrere del tempo.

Al fine di rafforzare la propria partecipazione e rappresentanza nel capitale sociale di META S.p.A., i Comuni si obbligano a cedere all'Unione, che accetta, al valore nominale (€ 1,72) le n. 6.938.822 azioni dagli stessi detenute nella META S.p.A. ovvero le azioni di Hera S.p.A., nelle quali le medesime siano state convertite per effetto del perfezionamento della fusione per incorporazione di Meta S.p.A. in Hera S.p.A. che intervenga prima del passaggio delle azioni dai Comuni all'Unione ai sensi della presente convenzione; in particolare, ciascun Comune cederà all'Unione ed incasserà quanto segue:

TABELLA A

	Azioni META	Incasso € (*)	%
- Castelnuovo Rangone	1.578.687	2.715.342	22,7
- Castelvetro di Modena	1.098.626	1.889.637	15,8
- Savignano sul Panaro	168.626	290.037	2,4
- Spilamberto	1.674.488	2.880.119	24,1
- Vignola	2.418.395	4.159.639	34,9
Totale	6.938.822	11.934.774	

(*) Numero di azioni cedute per valore nominale (€ 1,72).

La Tabella A indica il valore complessivo dovuto per il trasferimento delle azioni di Meta S.p.A. in Hera S.p.A. (di

Convenzione approvata

seguito “**Società**”) a ciascun Comune.

I dividendi relativi all’anno 2005, che saranno erogati dalla Società nel corso del 2006, spetteranno integralmente all’Unione; ogni onere notarile per il perfezionamento del trasferimento delle azioni è posto a carico dell’Unione.

L’Unione provvederà, al fine di acquistare le azioni della Società, ad emettere un prestito obbligazionario (di seguito anche “**Buono Ordinario dell’Unione**” o “**BOU**”), di durata trentennale, per un ammontare pari al valore complessivo della partecipazione (euro 11.936.208), alle condizioni di cui alla Convenzione per la negoziazione unitaria delle forme di indebitamento sottoscritta, tra l’altro, dal Comune di Reggio Emilia e dagli Enti locali della Regione Emilia Romana (di seguito “**Convenzione Reggio Emilia**”), tra cui l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”.

Il rimborso del BOU sarà assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento del tesoriere dell’Unione (art. 35, ottavo comma, della Legge n. 724/1994).

Ciascun Comune aderente all’Unione autorizza - ex art. 35, primo comma, della citata Legge n. 724/1994 - l’Unione all’emissione del Buono Ordinario dell’Unione per finanziare l’investimento in acquisto di azioni della Società.

Le Parti convengono che l’Unione destinerà al servizio del Buono Ordinario dell’Unione di cui sopra i dividendi liquidati dalla Società; più in particolare, con la sottoscrizione della presente

Convenzione approvata

convenzione, l'Unione vincola, espressamente ed irrevocabilmente:

- a. i dividendi liquidati dalla Società al rimborso del BOU;
- b. l'eventuale eccedenza dei dividendi liquidati dalla Società rispetto all'ammontare della rata annuale del BOU alla costituzione di un fondo "*di protezione*" vincolato al rimborso del BOU (di seguito, anche, "**FP**") al fine di far fronte ad eventuali riduzioni dei dividendi liquidati nel corso degli anni successivi; tuttavia, qualora il **FP** raggiunga l'ammontare di una rata annuale del BOU, o le aspettative rispetto ai dividendi lo consentano, i dividendi in eccesso saranno destinati dalla Giunta alle finalità ritenute opportune, con priorità rivolta alla riduzione dei trasferimenti dei Comuni all'Unione per la gestione dei servizi, proporzionalmente alle quote di originario trasferimento, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino integrale del FP – mediante accantonamento delle eccedenze dei dividendi liquidati rispetto alla rata del BOU - in caso l'Unione abbia provveduto ad attingere dallo stesso per far fronte al servizio del BOU.

I Comuni, espressamente ed irrevocabilmente, si obbligano - ciascuno in proporzione al numero di azioni della Società cedute all'Unione - a trasferire le risorse necessarie all'Unione per far fronte puntualmente al servizio del BOU qualora i dividendi liquidati non risultassero sufficienti e risultino contestualmente

Convenzione approvata

esaurite le risorse del FP. A tal fine, l'Unione provvederà a comunicare per iscritto a ciascun Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione della delibera dell'Assemblea della Società che determina l'ammontare dei dividendi da liquidare, l'eventuale necessità di trasferimenti aggiuntivi; in tale comunicazione l'Unione provvederà, tra l'altro, a ripartire tra i Comuni, in proporzione al numero di azioni cedute (TABELLA A), la quota di trasferimenti che ciascun di essi è obbligato a rendere disponibile all'Unione al fine di far fronte alla rata del BOU. Ciascun Comune, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si obbliga sin d'ora ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie ad assicurare all'Unione trasferimenti sufficienti a far fronte integralmente alla rata del BOU.

L'Unione potrà cedere le azioni sul previa concertazione con i Comuni e verifica del mantenimento delle condizioni economico – finanziarie che assicurino comunque e sempre il puntuale rimborso delle rate di ammortamento del BOU ove ancora non estinto al momento della vendita. Nel caso in cui si registrino le condizioni favorevoli per la vendita, si dovrà valutare prioritariamente la possibilità di estinzione anticipata, senza penali secondo quanto disposto nella Convenzione Reggio Emilia, del BOU e l'eventuale eccedenza dovrà essere distribuita a favore dei Comuni proporzionalmente alle quote di originario trasferimento per favorire le politiche di investimento di ciascun Ente. Lo stesso

Convenzione approvata

criterio di destinazione del ricavato della vendita, sarà seguito nel caso non si decidesse per l'estinzione anticipata.

Qualora si proceda (art. 35, quarto comma, della citata Legge n. 724/1994) *a.*) alla fusione dei Comuni, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del BOU è trasferita al nuovo ente (Comune risultante dalla fusione) ovvero *b.*) allo scioglimento dell'Unione, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del BOU è trasferita ai Comuni in proporzione al numero di azioni cedute all'Unione (TABELLA A). Più in particolare, a seguito di fusione o scioglimento dell'Unione, il nuovo Ente ovvero i Comuni provvederanno (ciascuno in proporzione al numero di azioni cedute all'Unione) ad assicurare il rimborso del BOU attraverso il rilascio di delegazioni pagamento ai rispettivi tesorieri.

Art.10 - Ripartizione delle spese ordinarie

Fatto salvo quanto riportato all'art. 9 relativamente al rimborso del BOU, i costi globali per la gestione delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni in rapporto al numero di abitanti.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Art. 11 - Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento

Convenzione approvata

dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione salvo quanto riportato al successivo comma relativamente alle azioni della Società e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso di un o più Comuni dall'Unione, relativamente alle azioni della Società cedute all'Unione, è facoltà del Comune optare per una delle seguenti soluzioni:

- a. acquisto dall'Unione, al valore nominale, del medesimo numero di azioni ceduto in attuazione della presente convenzione;
- b. non procedere all'acquisto delle azioni che rimarranno di proprietà dell'Unione.

La Parti espressamente concordano che in caso di recesso dall'Unione:

- ✓ qualora il Comune recedente abbia optato per la soluzione a)

Convenzione approvata

del precedente comma la somma che lo stesso deve corrispondere all'Unione è pari al debito residuo relativo all'indebitamento parametrato al valore delle sue azioni originarie. L'Unione dovrà destinare detta somma al rimborso della quota capitale alla scadenza di ciascuna rata fino alla fine dell'ammortamento.

Il Comune recedente resta comunque impegnato al soddisfacimento degli impegni finanziari relativamente alla quota interessi del BOU, che saranno comunicati dall'Unione ad ogni scadenza e che dovranno essere tempestivamente corrisposti;

- ✓ qualora il Comune recedente abbia optato per la soluzione *b.*) del precedente comma, lo stesso rimane comunque obbligato a trasferire all'Unione, per la quota di propria competenza, quanto necessario a far fronte puntualmente al servizio del BOU qualora i dividendi erogati non risultassero sufficienti a far fronte alla rata del BOU.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dallo Statuto dell'Unione; con riferimento alle azioni della Società, in particolare, a ciascun Comune sarà attribuito un numero di azioni eguale a quello trasferito all'Unione in attuazione della presente Convenzione, salvo l'onere in capo a ciascun Ente di provvedere pro quota al

Convenzione approvata

rimborso del BOU non ancora estinto, secondo quanto previsto all'art. 9, ultimo comma, della presente Convenzione.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art.12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza

Convenzione approvata

formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art.13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Alperoli Roberto)

Per il Comune di Castelvetro

(Maletti Roberto)

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Fornari Catia)

Per il Comune di Spilamberto

(Lamandini Francesco)

Per il Comune di Vignola

(Morselli Paolo)

Per l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Adani Roberto)

Il Segretario generale dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Venditti Pietro Giuseppe)

Convenzione approvata